DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1982

relativa all'invio di granturco alla Repubblica del Niger a titolo di aiuto alimentare

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(82/95/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81 [2], in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari [3], in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 696/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2750/75 per quanto concerne le procedure di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari [4],

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3666/81 [5], la Commissione ha indetto una gara per la fornitura cif nel porto di Cotonou di 5 000 tonnellate di granturco destinate alla Repubblica del Niger a titolo di aiuto alimentare ;

considerando che questa merce deve essere inoltrata dal porto di sbarco di Cotonou fino all sue destinazioni finali a Niamey e Dosso ;

considerando che, per soddisfare ai particolari requisiti che presenta l'azione in oggetto e tener conto delle locali condizioni di inoltro, occorre avvalersi di una procedura più duttile e rapida della gara ; che occorre, quindi, consentire all'organismo d'intervento incaricato della gara per la fornitura cif di concludere contratti per la consegna finale concernenti la totalità o parte del trasporto da effettuare ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. L'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), avenue Bosquet, 21, Parigi 7°, organismo d'intervento, conclude un contratto mediante trattativa privata per l'inoltro da Cotonou di 5 000 tonnellate di granturco destinate alla Repubblica del Niger, cioè :

— 3 500 tonnellate rese scaricate a Niamey ;

— 1 500 tonnellate rese scaricate a Dosso.

(OPVN, boîte postale 474, Niamey).

2. Per la conclusione del contratto mediante trattativa privata l'ONIC terrà conto delle condizioni meno onerose.

Articolo 2

1. Al momento della firma del contratto l'interessato è tenuto a costituire una cauzione di 6 ECU per tonnellata di prodotto. La cauzione è svincolata dopo la realizzazione delle operazioni in oggetto e relativamente ai quantitativi non consegnati per causa di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 3

L'organismo d'intervento chiede all'interessato le seguenti informazioni :

a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti e il loro imballaggio ;

b) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo dei prodotti a destinazione ;

c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.
[3] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
[4] GU n. L 83 del 30. 3. 1976, pag. 8.
[5] GU n. L 366 del 22. 12. 1981, pag. 15.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le predette informazioni non appena le ha ricevute nonché un duplicato del contratto stipulato mediante trattativa privata.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione